



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 162/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Roberto GIANNINI (cf: GNNRRT77E21C975O), nato a Conversano (BA) il 21/05/1977 e residente in Lungara Porto, 59, a Mola di Bari, presentato con il patrocinio dell'avv. Anna Freschi;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Giovanni Zannetti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi degli att. 27 commi 2 e 3 e 28 ccii, in ragione dell'irrelevanza del trasferimento del centro degli interessi principali da Canossa (RE) a Mola di Bari (BA), avvenuto in data 29/10/2024 e, quindi, nell'anno anteriore al deposito della domanda giudiziale (29/09/2025);

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato infatti che, pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della scheda personale estratta dal Registro Imprese emerge che le imprese individuali avviate dal debitore risultano cancellate da più di un anno;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. GIANNINI per circa euro 342.000, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate e contributi non versati;

rilevato che il sig. GIANNINI non è proprietario di beni immobili né di beni mobili di una qualche utilità a fini liquidatori;

che il debitore risulta proprietario di un'autovettura Peugeot 5008 TG EY693TM immatricolata nel 2015 e stimata in euro 5.000, di cui è stata chiesta l'esclusione dalla procedura in quanto necessaria per soddisfare esigenze familiari e lavorative;

rilevato ancora che il debitore è socio unico e amministratore unico della Esse. Gi Food Industry Service Srl, con sede in Mola di Bari (BA), società che non è proprietaria di beni immobili o di beni mobili registrati, avente un patrimonio netto al 31/12/2024 di euro 23.410,00;

che il reddito percepito dal sig. GIANNINI nell'anno 2024 (unicamente riferibile alla retribuzione versata dalla Esse. Gi Food Industry Service Srl e agli utili ripartiti in suo favore dalla stessa) è stato pari a circa euro 3.390;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e fanno parte del nucleo familiare anche la figlia minore e il figlio maggiorenne del coniuge;

che il coniuge è disoccupato mentre il figlio del coniuge percepisce un reddito da lavoro dipendente (a tempo determinato) pari a circa euro 1.500 mensili;

che il ricorrente ha indicato in euro 2.900 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

che considerato il contributo alle spese versato dal figlio della moglie, il sig. GIANNINI partecipa alle spese familiari nella misura di euro 2.000;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 1.385 mensili (sul presupposto che il figlio della moglie contribuisca nella misura indicata al pagamento delle spese familiari);

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che



eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

osservato, inoltre, che il sig. GIANNINI risulta essere creditore verso il figlio della moglie della somma di euro 27.000, di cui il nominando liquidatore dovrà tentare il recupero;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà e il saldo attivo del conto corrente ad esso intestato (euro 254,59 al 01/09/2025) siano esclusi dalla liquidazione, la prima poiché necessaria al ricorrente per esigenze personali e di famiglia e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura e del saldo attivo del conto corrente possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

ritenuto che le quote sociali della Esse. Gi Food Industry Service Srl debbano essere escluse dalla procedura, sia perché difficilmente collocabili sul mercato (trattandosi di una società con socio unico lavoratore, avente un unico cliente legato al sig. GIANNINI da un rapporto di fiducia commerciale), sia perché le stesse costituiscono l'unica fonte di reddito del sig. GIANNINI;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 52.000 circa la somma che



potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (che nella specie non sussistono);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Roberto GIANNINI (cf: GNNRRT77E21C975O), nato a Conversano (BA) il 21/05/1977 e residente in Lungara Porto, 59, a Mola di Bari;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Giovanni Zannetti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva e il saldo del c/c, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.000;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;



XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/10/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Stefania Calo'

